

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1896-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) del Senato della Repubblica nella seduta del 12 ottobre 1962

modificato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 30 gennaio 1963 (V. Stampato n. 4189)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 febbraio 1963*

**Istituzione di un'indennità di rappresentanza per i direttori generali
e qualifiche equiparate o superiori**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Istituzione di un'indennità per la funzione
di direttore generale e qualifiche equiparate
o superiori**

Art. 1.

Ai funzionari civili delle Amministrazioni dello Stato aventi qualifica di direttore generale, equiparata o superiore, nominati con

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Istituzione di un'indennità di rappresentanza
per i direttori generali e qualifiche equi-
parate o superiori**

Art. 1.

Ai funzionari civili delle Amministrazioni dello Stato avente qualifica di direttore generale, equiparata o superiore, nominati

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

le modalità di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è attribuita una indennità di funzione pari ad un terzo dello stipendio iniziale della qualifica rivestita.

La stessa indennità compete ai magistrati e ai militari investiti delle funzioni di direttore generale, equiparate o superiori.

L'indennità non è dovuta per i periodi di tempo nei quali il personale di cui al primo comma non eserciti funzioni proprie della rispettiva qualifica.

L'indennità non è cumulabile, fino a concorrenza del suo importo, con le indennità di rappresentanza od altre equiparabili previste dalle vigenti disposizioni a favore del personale di cui al presente articolo.

Art. 2.

Al maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1962-63, e di lire 200 milioni per gli esercizi successivi, viene fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile, categorie A e B.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

con le modalità di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è attribuita una indennità per spese di rappresentanza pari ad un terzo dello stipendio iniziale della qualifica rivestita.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 2.

Al maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1962-63, e di lire 200 milioni per gli esercizi successivi, viene fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 18 aprile 1962, n. 206, riguardante variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile, categorie A e B.

Identico.